

LEGGE REGIONALE 03 febbraio 2020, n. 7

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 8 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, dopo le parole: "*l'uso come esca del pesce vivo*" sono inserite le parole: "*, con l'eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo*".

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. All'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1."

b) i commi 2 e 2 bis sono abrogati.

Art. 3

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. All'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere g) e h) del comma 1 sono abrogate;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

a) Barbo canino (Barbus caninus);

b) Barbo comune (Barbus plebejus);

- c) *Scazzone (Cottus gobio)*;
- d) *Lasca (Chondrostoma genei)*;
- e) *Savetta (Chondrostoma soetta)*;
- f) *Pigo (Rutilus pigus)*;
- g) *Cheppia (Alosa fallax)*;
- h) *Gobione (Gobio gobio)*;
- i) *Spinarello (Gasterosteus aculeatus)*;
- j) *Ghiozzo padano (Padagogobius martensii)*;
- k) *Panzarolo (Knipowitschia punctatissima)*;
- l) *Cobite comune (Cobitis taenia)*;
- m) *Cobite mascherato (Sabanejewia larvata)*;
- n) *Nono (Aphanius fasciatus)*;
- o) *Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae)*;
- p) *Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini)*;
- q) *Storione cobice (Acipenser naccarii)*;
- r) *Storione comune (Acipenser sturio)*;
- s) *Storione ladano (Huso huso)*;
- t) *Lampreda padana (Lampetra zanandreae)*;
- u) *Lampreda marina (Petromyzon marinus)*;
- v) *Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus)*;
- x) *Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis)*;
- y) *Dattero di mare (Litophaga litophaga).*";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico."

Art. 4

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. All'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole: *"del regolamento regionale"* sono sostituite dalle parole: *"dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di"*

Belluno per il territorio di competenza";

b) il comma 10 è abrogato.

Art. 5

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 febbraio 2020

Luca Zaia
